

Avv. Massimo Cruciat
Via D. Manin, n. 23
31015 Conegliano -TV-
T. 0438.251640

TRIBUNALE ORDINARIO
DI VENEZIA

17 NOV. 2017

DEPOSITATO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(N. 3/2012 PATRON)

TRIBUNALE DI VENEZIA

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA EX LEGGE N. 3/2012

Il Signor **Guido Scavo**, nato a Caltanissetta (CL) il 9/04/58 e residente a San Donà di Piave - 30027 (VE), via Como, n. 29, C.F. SCVGNU58D09B429J, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'istanza di nomina dell'OCC del 8/05/17, dall'avv. Massimo Cruciat (C.F. CRCMSM67B09L483L) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Conegliano (TV), via D. Manin, n. 23, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC massimocruciat@pec.ordineavvocatitreviso.it

premesse che

- 1) con istanza depositata avanti a Codesto Tribunale in data 8/05/17, n. 2539/2017 R.G.V.G., il ricorrente ha chiesto la nomina di un professionista quale Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15, c. 9, L. 3/2012 (doc. 1);
- 2) con provvedimento datato 20/06/17, depositato e comunicato in data 21/06/17, il Tribunale ha nominato OCC il dott. Massimo Lanfranchi;

tanto premesso

il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, intende avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dalla legge 3/2012 per formulare, nei confronti dei propri creditori, una proposta di accordo ai sensi della predetta legge.

SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA

Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, ai fini della applicazione della disciplina di cui alla legge 3/2012.

Infatti, il ricorrente non è soggetto fallibile, avendo solo rilasciato garanzie a favore della società *La Vigilpiave srl*, oltre che aver assunto debiti a titolo personale (doc. 2).

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, il ricorrente non è soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012, non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi e intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

Il ricorrente si trova, poi, in stato di sovraindebitamento, per aver patito gli effetti negativi dell'insolvenza della società predetta, senza potervi far fronte, oltre ad essere gravato da debiti contratti in via diretta. La sua esposizione debitoria ammonta a euro 278.000,00 circa. Si tratta prevalentemente di debiti bancari nei confronti di *Banca di Monastier e del Sile*, oltre ad altri di natura fiscale.

Il ricorrente è titolare di un patrimonio immobiliare incapiante rispetto ai debiti accumulati,

essendo proprietario dell'immobile sito in Portogruaro (VE), viale Trieste, n. 85 (ex 44), adibito a abitazione familiare, e di altro immobile sito in San Donà di Piave (VE), via Como, n. 29, adibito a ufficio.

Il medesimo ha subito azioni giudiziali da parte dei propri creditori, che hanno sottoposto ad esecuzione forzata l'immobile adibito ad abitazione e anche l'ufficio.

Dunque, tenuto conto dell'esposizione debitoria e del patrimonio disponibile, il ricorrente è sovraindebitato ai sensi della legge 3/2012 e, come tale, presenta i presupposti di ammissibilità alla procedura di composizione della crisi.

Tenuto conto che il debito accumulato è di natura mista, anche e soprattutto aziendale, la procedura che intende proporre è quella dell'accordo con i creditori.

CENNI STORICI

La situazione di sovraindebitamento in cui è venuto a trovarsi il ricorrente è dovuta essenzialmente agli impegni di garanzia assunti nell'interesse della società *La Vigilpiave srl*, oltre a impegni assunti a titolo personale.

In particolare, dalle analisi svolte emerge che la causa del dissesto finanziario del ricorrente è da individuare nella insolvenza della predetta società, a sua volta determinata da ragioni esogene e, comunque, indipendenti dalla volontà del ricorrente.

Il signor Scavo vanta, infatti, una lunga e onorata attività di lavoro nel settore della vigilanza e sicurezza.

Con la predetta società il ricorrente ha operato per circa diciotto anni (dal 1997 al 2015), attraversando una fase di crescita e sviluppo, che ha portato l'azienda ad affermarsi.

Lo sviluppo è stato merito della intraprendenza del signor Scavo e della sua capacità di gestire anche situazioni di difficoltà: persino dopo il 2008 il ricorrente è riuscito a far fronte alla crisi generale, facendo scelte razionali e utili ai fini della continuità aziendale, senza incorrere in alcun tipo di problema giudiziario.

Il tracollo è arrivato nel 2013, quando è intervenuta la riforma del settore e la necessità di affrontare investimenti rilevanti (cfr. doc. 2).

Per far fronte a questa esigenza, il signor Scavo, non avendo mezzi sufficienti per gestire in autonomia il percorso di investimento, ha cercato investitori che fossero disposti a entrare in società.

Ha trovato imprenditori che in apparenza avevano i requisiti, l'esperienza e la credibilità necessaria.

Vero è, invece, che il loro ingresso è stato l'inizio della fine.

I nuovi soci si sono rivelati del tutto inadeguati, sono falliti con altre società e la vicenda imprenditoriale del ricorrente ne ha risentito in modo irrimediabile.

Per le modalità usuali nei rapporti di credito con le banche, il signor Scavo ha rilasciato fideiussioni, anche per importi rilevanti, pur di cercare di sostenere l'attività, mettendo così a repentaglio il patrimonio personale.

La messa in liquidazione della società ha finito per pregiudicare anche la posizione personale del signor Scavo, in qualità di garante della stessa.

A seguito dell'insolvenza della società, il ricorrente ha subito la perdita delle entrate generate dall'attività svolta in favore della società stessa ed è stato aggredito dalla *Banca di Monastier e del Sile*, che ha escusso le fideiussioni, con conseguente tracollo finanziario del ricorrente.

La situazione risulta ulteriormente compromessa dai problemi di salute del figlio del signor Scavo, gravemente malato e bisognoso di cure mediche continuative.

IL PIANO E LA PROPOSTA DI ACCORDO

Per soddisfare i creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione, il ricorrente intende mettere a disposizione i propri beni immobili, e – più esattamente – quanto ricavato dalla loro vendita, nonché un fondo di finanza esterna messo a disposizione da terzi.

Si dà preliminarmente atto che negli ultimi cinque anni il ricorrente non ha posto in essere atti dispositivi (doc. 3).

-L'attivo

Il patrimonio personale del debitore, messo a disposizione dei creditori, è costituito, dall'immobile di Portogruaro, occupato dalla ex compagna e dal figlio, e dall'ufficio di San Donà di Piave (doc. 4).

I predetti beni sono oggetto di esecuzione forzata (docc. 5/6).

Avanti al Tribunale di Pordenone pende l'esecuzione immobiliare n. 256/2015 promossa da *Banca di Monastier e del Sile* (docc. 7/8).

La prima asta - fissata per il giorno 18/09/17 con prezzo base euro 120.300,36 e offerta minima euro 90.225,27 - è andata deserta (doc. 9).

La prossima asta è fissata per il giorno 4/12/17 con prezzo base euro 90.000,00 e offerta minima euro 67.000,00.

L'ufficio di San Donà di Piave è stato pignorato in data 4/11/15, senza successivi sviluppi (doc. 10).

Per questi due beni sono state raccolte due proposte irrevocabili di acquisto – con prezzo pari ad euro 70.000,00 per l'immobile di Portogruaro e ad euro 55.000,00 per l'ufficio di San Donà di Piave – che scadono entrambe il 31/12/17 (docc. 11/12).

Il piano prevede quale attività esecutiva la distribuzione del ricavato delle vendite ai creditori in base al prospetto *infra* riportato.

A tal fine si dovrà provvedere alla interruzione delle predette procedure esecutive individuali.

Nell'accordo di sovraindebitamento si determina, infatti, la sospensione delle procedure esecutive individuali: tale effetto consegue necessariamente al provvedimento del giudice di cui al secondo comma dell'art. 10 legge n. 3 del 2012.

Per ragioni di opportunità, si propone di affidare l'incarico di liquidatore allo stesso Organismo di Composizione della Crisi nominato.

Infine, si dà atto che il ricorrente è in grado di offrire ulteriori risorse, grazie all'apporto di finanza esterna da parte di un terzo.

Si tratta di una somma di euro 5.000,00, oggetto di una proposta irrevocabile di versamento, condizionata alla omologa della procedura, destinata a consentire una parziale soddisfazione dei creditori chirografari.

E di una ulteriore somma di euro 7.000,00, oggetto di una proposta irrevocabile di versamento, condizionata alla omologa della procedura, destinata a coprire parte delle spese in prededuzione (doc. 13).

Quanto, invece, ai redditi del ricorrente, va detto che sono necessari, e appena sufficienti, per la copertura delle spese correnti della famiglia, tenuto conto che, oltre alle spese attuali, il ricorrente dovrà sostenere anche l'ingente costo per la locazione di un immobile in cui la famiglia dovrà trasferire la propria abitazione; vanno poi ricordati gli esborsi destinati alle cure del figlio malato (docc. 14/16).

-Il passivo

Sul fronte del passivo, il piano tiene conto di tutte le passività riferibili al ricorrente, oltre alle spese in prededuzione.

Partendo da queste ultime, si tratta in particolare di:

costo OCC 14.222,22

spese esecuzione 6.404,51

spese assistenza accesso a procedura 9.516,00

oltre a un fondo rischi di euro 7.366,88, per ulteriori costi di trascrizione, pubblicazione, ecc..

L'esposizione debitoria è riassunta nell'elenco allegato, in cui sono indicati nel dettaglio i creditori con i relativi importi (doc. 17).

Per verificare l'esattezza degli importi il ricorrente ha chiesto i saldi ai creditori che vantano le pretese più rilevanti e, in ogni caso, i dati sono stati incrociati con la Centrale Rischi e altri

atti, anche giudiziali (docc. 18/22).

Iva e ritenute non versate

Merita di essere accennato più nel dettaglio solo al tema di Iva e ritenute non versate, alla luce del recentissima pronuncia della Corte di Giustizia Europea.

Seppure la l. 3/2012 preveda la necessità del pagamento integrale di tali debiti erariali e consenta la sola dilazione, va anche rilevato che alcuni Tribunali e parte della dottrina con riferimento alla analoga disciplina prevista per il concordato preventivo avevano in passato espresso le proprie riserve in ordine alla predetta normativa e alla rigidità che la caratterizzava, ritenendo che, se il debitore oggettivamente non ha la possibilità di pagare tali debiti in via integrale, deve poterli soddisfare in misura parziale.

In ogni caso, sul punto è intervenuta la Corte UE, che con la nota, e per certi versi rivoluzionaria, sentenza del 7 aprile 2016 ha accolto la possibilità di pagamento parziale dell'Iva nell'ambito del concordato preventivo.

La Corte europea ha fissato tre condizioni affinché la falcidia sia legittima:

- * assenza di comportamenti fraudolenti del debitore;
- * convenienza, nel senso che in sede di liquidazione (fallimento) lo stato non dovrebbe ottenere una soddisfazione maggiore, e tale valutazione dovrebbe essere oggetto di attestazione;
- * diritto di voto per la parte falcidiata.

Seppure tale innovazione sia prevista con riferimento all'Iva, è ritenuta a maggior ragione possibile anche per le ritenute non versate.

Alla luce dunque di tale pronuncia, si è ritenuto di prevedere lo stralcio di Iva e ritenute, pur se il dibattito sia aperto e Codesto Tribunale non si sia ancora espresso sul punto (a quanto consta allo scrivente difensore). Vi sono tuttavia specifiche pronunce come la ordinanza del Tribunale di Pistoia del 26/04/17 che confermano la legittimità dello stralcio dell'Iva.

A sommo avviso del deducente, la decisione della Corte europea e le decisioni dei Tribunali italiani come quello di Pistoia, sono condivisibili, in quanto se il debitore in procedura concorsuale non è in grado di pagare integralmente Iva e ritenute e dalla alternativa procedura di liquidazione del patrimonio non è ipotizzabile ricavare trattamento migliore, è ragionevole e equo consentire il pagamento in percentuale e permettere così al debitore di accedere alla procedura concorsuale di accordo, strumento che lo stesso legislatore ha previsto quale soluzione agevolata per il debitore in crisi.

Nel caso di specie, tutto l'attivo derivante dal patrimonio della debitore va a soddisfare i creditori ipotecari oltre alle spese della procedura, senza che dunque vi possa essere il pagamento dei debiti erariali, che per l'effetto sono degradati a chirografo, con

riconoscimento del voto a favore dello stato.

Nel caso di specie risultano così soddisfatte le condizioni per la legittima appostazione in chirografo del debito Iva e ritenute, tanto più che la loro parziale soddisfazione è assicurata da finanza esterna.

Con le fonti disponibili, la proposta che il ricorrente è in grado di formulare, dunque, prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura oltre in prededuzione;
- il pagamento del 46,92% del creditore ipotecario di primo grado su Portogruaro;
- il pagamento del 45,52% del creditore ipotecario di primo grado su San Donà;
- il pagamento del 1,02% per i chirografari per natura o perchè degradati (ivi compreso fondo rischi di 30.000,00).

Il progetto di riparto è riassunto nello schema allegato (doc. 23).

Al pagamento sarà provveduto entro 90 giorni dalla omologazione dell'accordo.

Sulla convenienza

La valutazione di convenienza (peraltro rimessa ai creditori che col voto esprimono discrezionalmente il gradimento del piano proposto) va compiuta con un confronto tra il piano proposto e la liquidazione.

Ciò vale anche per il creditore ipotecario non soddisfatto integralmente.

Pur se nel piano il prezzo offerto per i due immobili di complessivi euro 125.000,00 viene decurtato di euro 23.000,00 per l'imputazione di una quota parte delle spese di procedura e l'incasso netto previsto per la Banca Monsile è di euro 95.000,00 (=50.000,00+45.000,00), oltre alla percentuale chirografaria di euro 2.270,38, per un incasso complessivo di **euro 97.270,38**, la convenienza del piano comunque sussiste, in quanto, come detto, il confronto va fatto con quanto sarebbe ricavabile in sede di liquidazione.

Va detto, innanzitutto, che occorre riferirsi al valore di liquidazione dell'immobile ossia al valore al quale verrebbe messo all'asta in una procedura esecutiva.

A tal proposito, giova ricordare che i G.E. suggeriscono – per prassi ormai consolidata – agli stessi CTU di abbassare il prezzo della base d'asta del 10% - 20% (circostanza avvalorata poi anche dalle linee guida degli ordini e collegi dei periti estimatori) rispetto a quello indicato nella perizia (essendo gli immobili compravenduti all'asta privi di qualsiasi garanzia, di difetti "nascosti" e richiedendo tempi di trasferimento molto lunghi, ecc.).

Inoltre, in base alla attuale disciplina come recentemente modificata per agevolare le vendite all'asta, si permette agli interessati di formulare offerte con un ribasso del 25% rispetto al

prezzo base d'asta assegnato e, inoltre, si prevede un massimo di 4 aste con un ribasso prefissato del 25% per ogni base d'asta, con la precisazione che se al III° esperimento di vendita l'asta va ancora deserta, il Giudice può decidere di annullare la procedura ed il pignoramento, affidando nuovamente il possesso dell'immobile all'esecutato o può indire una IV^ asta con una riduzione del 50% sul prezzo base della III^ asta, portando così quasi a 0 il valore dell'immobile (cfr. artt. 532 e 591 c.p.c.). Pertanto, l'applicazione delle sopracitate norme rende possibile all'interessato presentare offerte con riduzioni del 25% sulla base d'asta e per ogni esperimento di vendita andato deserto.

Ciò detto, nel caso in specie, considerando innanzitutto l'immobile di Portogruaro, va detto che in sede di esecuzione al prossimo incanto il prezzo base d'asta sarà di euro 90.225,00 e l'offerta minima di euro 67.669,00 [=90.225,00 X -25%].

Al ricavato della aggiudicazione va, poi, applicata una riduzione per il costo di gestione della procedura esecutiva, che, secondo i dati noti, mediamente si aggira intorno a euro 15.000,00 (a tal proposito si vedano, tra le altre, le Linee Guida del 28/09/2015 elaborate dal Tribunale di Firenze, che, *"in assenza di una chiara previsione normativa, al fine di dare un preciso contenuto alla previsione di cui all'art. 164-bis"*, prescrivono la chiusura anticipata del processo esecutivo immobiliare quando *"a) il valore del bene pignorato o della quota pignorata è stimato in un valore inferiore a € 15.000,00, valore inferiore al costo medio di una procedura esecutiva"*).

Pertanto, nella migliore delle ipotesi (aggiudicazione al prossimo esperimento) il ricavo netto per la banca nel caso di liquidazione sarebbe di euro 52.669,00, contro una soluzione offerta dal piano proposto dai signori Scavo di euro 50.000,00.

Quanto, poi, all'immobile di San Donà, volendo considerare la perizia del geom. Spano che indica il valore in euro 84.759,40, va innanzitutto applicata la riduzione forfetaria del 15% (media tra 10% e 20%), con l'effetto di portare il valore di riferimento a euro 72.045,49. A questo che sarebbe il prezzo base d'asta andrebbe poi detratta la percentuale del 25% e il risultato sarebbe un'offerta minima di euro 54.034,12. Se, infine, da questo importo si deducono i costi di asta, il risultato finale netto è di euro 39.034,12, contro una soluzione offerta dal piano proposto dai signori Scavo di euro 45.000,00.

La convenienza del piano rispetto alla liquidazione è, dunque, certamente sussistente in ragione della certezza del risultato, dei tempi di esecuzione e delle cifre in gioco:

- ✓ l'acquirente è reale, e non una ipotesi aleatoria come in asta;
- ✓ subito sarà provveduto al trasferimento dell'immobile e al pagamento dei creditori;
- ✓ alla banca il piano assicura un vantaggio di euro 5.000,00 circa (97.270,38 previsti

nel piano contro 91.703,12 previsti in caso di liquidazione).

Lo stesso OCC ha ritenuto il piano fattibile, oltre che conveniente, come da attestazione del dott. Massimo Lanfranchi allegata (doc. 24).

Pertanto, il ricorrente

CHIEDE

che sia aperta la procedura di accordo, con fissazione dell'udienza ex art. 10 l. 3/2012.

Chiede, altresì, che per i motivi in premessa sia disposta, sempre in base al citato art. 10, la improcedibilità/sospensione di tutte le esecuzioni al medesimo riferibile e, in particolare, l'esecuzione n. 256/2015, la cui prossima asta è prevista per il giorno 4/12/17.

Si producono:

- 1) nomina OCC;
- 2) visura camerale *La Vigilpiave srl*;
- 3) dichiarazione assenza atti dispositivi nell'ultimo quinquennio;
- 4) elenco beni di proprietà;
- 5) ingiunzione *Banca Monastier e del Sile*;
- 6) ispezioni ipotecarie;
- 7) CTU arch. Aiello esec. 256/2015 R. G. Trib. Pordenone;
- 8) CTP perito edile Scottà casa Portogruaro;
- 9) avviso di asta immobile Portogruaro del 18/09/17;
- 10) perizia di stima dell'ufficio di S. Donà di Piave;
- 11) proposta irrevocabile di acquisto casa Portogruaro;
- 12) proposta irrevocabile di acquisto ufficio San Donà di Piave;
- 13) proposta irrevocabile di versamento;
- 14) dichiarazioni redditi 2014, 2015, 2016;
- 15) stato di famiglia;
- 16) elenco spese sostentamento famiglia Scavo;
- 17) elenco creditori e relativi importi;
- 18) Centrale Rischi Scavo;
- 19) Riscontro CRIF;
- 20) Carichi pendenti Fisco;
- 21) Cartelle Fisco;
- 22) Visura non esistenza protesti;

23) progetto di riparto;

24) relazione attestazione OCC.

Treviso, 16/11/17

Avv. Massimo Cruciat

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Massimo Cruciat', written over the typed name.

DEPT. OF THE ARMY
WASHINGTON, D. C.
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
ATTENTION: ADJUTANT GENERAL

ADJUTANT GENERAL
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
ATTENTION: ADJUTANT GENERAL